CITTA' DI PADULA

PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

AREA FINANZIARIA

Proposta n. 852 del 20/11/2026
Determina di settore n. 83 del 20/11/2026
Determina di R.G. n. 681 del 20/11/2026

OGGETTO : COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026 (CCNL FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026)

Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA)
tel. 0975.778711 fax 0975.77553
protocollo.padula@asmepec.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di responsabile dell' Area.;
Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028 e i relativi allegati;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 20.03.2026 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, come integrate dall'art. 58 del CCNL Funzioni locali 23 febbraio 2026*, risultano suddivise in:*

- **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
- **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 79, commi 2 e 3, del CCNL 16.11.2022.

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:
"4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)."
Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:
"*La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*
La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi

carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."
Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visto l'art. 60, cc. 2 e 5, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:
"*2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1. (…)*
5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline."
Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";*
Preso Atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;
Preso Atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2026;
Ricordato che il fondo dell'anno 2016 tetto di spesa è di fatto insuperabile, al netto delle voci escluse;
Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2026 nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A):

Preso Atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".*

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa";*

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: "Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019";

Preso Atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2026;

Visto l'art. 14 comma 1-bis del D.L. n. 25/2025, il quale dispone : " *A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali".*

Preso atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 64 del 13.07.2026 avente ad oggetto *«Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6, D.M. 132/2022 - 2026–2028»*, ha disposto di procedere all'aggiornamento della pesatura degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) presenti nell'Ente e di destinare risorse aggiuntive pari ad euro 22.000,00 annui all'incremento della retribuzione di posizione degli stessi, subordinatamente alla verifica della sostenibilità finanziaria dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente, dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 07.10.2026, con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2026;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 05.11.2026, con la quale sono state impartite le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2026;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Rilevato che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato Atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2026, nell'ammontare complessivo delle risorse stabili e delle risorse variabili;
Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026 è analiticamente composto dalle voci contrattuali e legislative riepilogate nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A), per formarne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso risulta così suddiviso:

- **Parte stabile: € 118.585,31 ;**
- **Parte variabile: € 14.782,03** (di cui € 1.414,00 soggette al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ed € 13.368,03 non soggette a tale limitazione);

Atteso che per effetto di quanto sopra, l'importo totale delle somme a disposizione della contrattazione integrativa 2026 ammonta ad € 133.367,34, come risulta dal citato prospetto ALL. A;
DATO ATTO, inoltre, che le risorse per gli incarichi di Elevata Qualificazione, per il lavoro straordinario e per il trattamento accessorio del Segretario comunale sono considerate separatamente dal Fondo del personale del comparto, fermo restando il loro rilievo ai fini della verifica del limite complessivo del trattamento accessorio;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;
Dato Atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;
Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

1. **DI COSTITUIRE** il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Padula per l'anno 2026, sulla base delle risultanze del prospetto analitico allegato alla presente determinazione.
2. **DI DARE ATTO** che il Fondo risulta quantificato, allo stato, in complessivi **€ 133.367,34**, così suddivisi:
   - risorse stabili: € 118.585,31;
   - risorse variabili soggette al limite: € 1.414,00;
   - risorse variabili non soggette al limite: € 13.368,03.
3. **DI DARE ATTO** che le risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, al lavoro straordinario e al trattamento accessorio del Segretario comunale sono mantenute separate dal Fondo del personale del comparto.
4. **DI PRECISARE** che la destinazione delle risorse del Fondo sarà definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e dei vincoli di legge.
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario, all'Organo di Revisione, alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Padula, 20/11/2026

La Responsabile Area Contabile
Rag. Anna Carolina SANSEVIERO

Documento informatico firmato digitalmente